

Il Parlamento europeo

- a. Considerando la volontà che i popoli europei misero nel creare tra loro un'unione sempre più salda, al fine di condividere un futuro di pace basato sul rispetto dei diritti umani, nella consapevolezza che i flussi migratori non possono essere interrotti poiché ciò rappresenterebbe una violazione dei diritti umani, ma anche che il crescente afflusso di migranti nei territori dell'Unione potrebbe minacciarne la stabilità;
- b. Considerando che tale difficoltà ha contribuito alla rinascita e alla diffusione di movimenti nazionalisti ed euroscettici in molte nazioni europee, insieme ad un incremento degli ideali razzisti;
- c. Considerando infine che l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa è ormai un dato di fatto e che è in parte il risultato della percezione di debolezza e della sfiducia nell'Unione, e ritenendo che questo precedente potrebbe portare altri Stati membri a prendere la medesima decisione se i rapporti con la nazione uscente non saranno adeguatamente regolati;

Riguardo alla crisi migratoria

1. Ritiene opportuno, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che i migranti che provengono da realtà in cui i diritti fondamentali non siano rispettati, a causa di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, debbano ottenere lo status di rifugiato politico e quindi abbiano diritto a richiedere asilo in uno degli Stati membri dell'Unione Europea: lo smistamento dei rifugiati sarà stabilito da apposita Commissione in base alla grandezza, alla densità di popolazione dello Stato ospitante e alla situazione economica e finanziaria ivi presente;
2. Ritiene che ogni Stato ospitante sia tenuto a fornire gratuitamente ai rifugiati un'istruzione di base garantita da appositi fondi europei: insegnamento della lingua madre del paese ospitante, lingua inglese, nozioni base di economia e pratiche professionali differenziate. Il rifugiato potrà permanere nello Stato a lui assegnato con diritto a vitto e alloggio gratuiti, garantiti da appositi fondi, in strutture gestite localmente ma sotto diretto controllo europeo. Per avere accesso a tali benefici, il rifugiato avrà l'obbligo di iscriversi ad una società di volontariato, scelta in base all'offerta, alle qualifiche e alle preferenze personali, al fine di divenire una risorsa economica per la società stessa. Tale fase d'integrazione è garantita obbligatoriamente per due anni. Sottolinea inoltre che tali diritti accordati ad un rifugiato debbano essere dichiarati inviolabili, fino al momento in cui nel proprio paese di origine non siano tornati in vigore i diritti per il quale egli ha richiesto asilo all'Unione Europea. Se in un qualsiasi momento del soggiorno le condizioni del paese di origine cambieranno, entro un periodo di sei mesi dal riconoscimento internazionale dell'avvenuto cambiamento, il soggetto avrà l'obbligo di rendersi autosufficiente economicamente e socialmente per poter rimanere nello Stato ospitante;
3. Stabilisce che ai cosiddetti migranti economici che si stabiliscono nell'Unione sia rilasciato, dallo Stato in cui sbarcano, un visto di permanenza e un permesso di lavoro con il quale gli sarà permesso di spostarsi e lavorare in tutti i paesi dell'Unione, per un limite massimo e non prorogabile di mesi sei. Al termine del suddetto periodo, egli potrà rimanere all'interno dell'Unione solo se raggiunta una stabilità lavorativa ed economica, che dovrà essere accertata dalle autorità del paese ospitante. In caso contrario egli sarà obbligato a lasciare la comunità e non potrà richiedere un nuovo visto prima di un periodo minimo di anni due;
4. Sottolinea in conclusione che tale visto di soggiorno e lavoro sia irrevocabile salvo i casi in cui il migrante, durante la permanenza nella comunità sia dichiarato colpevole di aver commesso un reato secondo la legislazione dello Stato in cui risiede: in qual caso ritiene socialmente giusta e insindacabile l'espulsione dal paese e il soggetto in questione non potrà fare nuovamente domanda di ammissione;

Riguardo all'insorgere di sentimenti nazionalistici negli Stati membri

1. Auspica, al fine di favorire la conoscenza reciproca delle tradizioni dei diversi paesi dell'Unione, l'istituzione di una rete di formazione e apprendistato europeo che permetta ai giovani tra i 18 e i 25 anni di fare esperienze di lavoro, per una durata compresa tra uno e due anni, in paesi europei diversi da quello di origine: ogni nazione si impegnerà ad offrire ai destinatari un ambiente accogliente in cui essi possano maturare competenze nel proprio ambito professionale. Saranno selezionate le aziende che favoriscono il miglior inserimento sociale e culturale nel contesto socio economico del paese ospitante;
2. Auspica il potenziamento del programma di scambi culturali europei (Erasmus +), in modo da scoraggiare la formazione di sentimenti ostili alle altre culture. Il programma prevede obbligatoriamente per gli studenti delle Classi Quarte delle scuole superiori e quelli iscritti al secondo anno di tutte le Facoltà universitarie europee un semestre di studi in istituti esteri. Il programma sarà sovvenzionato interamente dalla Commissione Europea;
3. Chiede, al fine di rafforzare il senso di appartenenza all'Unione Europea, che venga istituito un esercito europeo su base volontaria, anche nel rispetto del progetto di cooperazione stabilito dal Trattato di Lisbona; chiede, parallelamente, che si finanzia il potenziamento del Servizio Civile europeo che permetta ai giovani tra i 18 e i 23 anni di svolgere servizi di volontariato in paesi europei diversi da quello di origine creando sovvenzioni apposite;
4. Sostiene la necessità di istituire un canale televisivo unico europeo che si affianchi alle reti nazionali, al fine di diffondere il senso di appartenenza collettivo all'Europa. Il format prevede un TG europeo in lingua inglese sottotitolato nelle diverse lingue, programmi culturali e d'intrattenimento; si impegna inoltre ad attivare un organo di controllo dell'attendibilità delle informazioni diffuse nei canali televisivi nazionali, in modo da assicurare che tutti i TG europei forniscano informazioni complete e basate su fonti verificabili. L'organo, formato da esperti membri del mondo accademico e giuridico europeo, elaborerà un codice etico da seguire, nel pieno rispetto della libertà di stampa e di pensiero, e del pluralismo delle informazioni.

Riguardo alla Brexit

1. Auspica una soluzione vantaggiosa per i lavoratori di entrambe le parti; chiede perciò il riconoscimento reciproco e paritario della formazione scolastica e universitaria e dei titoli accademici tanto dei cittadini provenienti dal Regno Unito che arrivano in Europa, quanto dei cittadini dei paesi dell'UE che si stabiliscono nel Regno Unito (previa richiesta al paese ospitante di un certificato di equipollenza dei titoli). Inoltre chiede il riconoscimento da entrambe le parti della validità del Curriculum Vitae europeo, al fine di agevolare la mobilità tra gli Stati membri dell'Unione e il Regno Unito; chiede di uniformare le candidature a posti di lavoro attraverso un modello unico e standardizzato in grado di illustrare competenze ed esperienze senza limitazioni di confine;
2. Chiede la possibilità di svolgere attività professionali senza bisogno di specifici documenti (permessi di lavoro/visti) per cittadini residenti all'interno dell'Unione Europea e viceversa; il diritto di avere la doppia cittadinanza sia per i cittadini europei che trasferendosi nel Regno Unito in modo stabile vogliono ottenerne anche la cittadinanza, sia per i cittadini britannici che arrivano in paesi membri dell'UE e decidono di viverci senza rinunciare a essere cittadini del loro paese di origine; possibilità di ingresso nel regno Unito da parte di cittadini residenti all'interno dell'Unione Europea semplicemente presentando un documento di identità valido per l'espatrio e viceversa; assistenza sanitaria primaria e di emergenza gratuita per cittadini appartenenti all'Unione Europea in nel Regno Unito e viceversa;
3. Chiede, al fine di regolare i rapporti economici e commerciali tra le due parti, l'introduzione di dazi doganali sulle materie prime pari al 5% e sui prodotti finiti pari al 7% (importati/esportati dai paesi membri dell'U.E. da/verso il Regno Unito); l'imposizione inoltre di severe sanzioni economiche per la contraffazione di marchi e prodotti provenienti dai paesi membri dell'U.E;
4. Stabilisce che la nazione uscente debba versare una quota pari a 30 miliardi di Euro, in risarcimento agli impegni di spesa già assunti nei confronti dell'Unione Europea, entro un periodo di tre anni: nel caso in cui il termine non venga rispettato, la nazione uscente dovrà versare nelle casse dell'UE un'ulteriore imposta pari al 10% del debito da risanare. L'imposta non dovrà essere versata nel caso in cui la nazione uscente si venga a trovare in stato di fallimento o di calamità.

Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione Europea al Parlamento Britannico in particolare riguardo alla Brexit, ai Parlamenti di tutti gli stati membri, al Consiglio dell'Unione Europea, alla Commissione Europea, e al Mediatore Europeo.